

C O M U N E
DI
G E R M A G N O
Provincia del Verbano Cusio Ossola

CODICE ENTE	CODICE MATERIA
DELIBERAZIONE N 8	

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza ordinaria di prima convocazione- seduta pubblica

OGGETTO: Delega alla Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona per gestione in forma associata della Centrale di committenza.

L'anno **DUEMILATREDICI** addì **VENTIDUE** del mese di **APRILE** alle ore 21.09, nella Sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. All'appello risultano dunque ora presenti i Sigg.:

N. d'ord.		Pres.	Ass.
1	PIZZI Sebastiano	X	
2	CERINI Cesare	X	
3	DE GIORGIS Adriano Alfonso		X
4	BERTOLA Gianluigi		X
5	CERINI Nicoletta	X	
6	CERINI Christian	X	
7	RUSCHETTI Sandro	X	
8	VITTONI Fabrizio	X	
9	BIANCHI Renato	X	
10	BARONE Alfonso	X	
11	ROSSETTI Paolo	X	
12	POLETTI Silvia	X	
13	RIGOTTI Vilma	X	
TOTALE		11	2

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dr. Nella VECA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Sebastiano PIZZI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- le Comunità Montane, ai sensi del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 “sono unioni di Comuni, enti locali costituiti fra Comuni montani per la valorizzazione delle zone montane per l’esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l’esercizio associato delle funzioni comunali”;
- l’art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 dispone che gli Enti Locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- l’art. 11 della Legge 31/1/94 n. 97 dispone che “ i Comuni montani possono delegare alle Comunità Montane i più ampi poteri per lo svolgimento delle funzioni proprie e la gestione dei servizi”;
- la L.R. 28 settembre 2012, n. 11 "Disposizioni organiche in materia di enti locali", che all’art. 14 dispone la soppressione delle Comunità Montane a far data dall’ istituzione dell’unione montana di comuni;
- che, a tutt’oggi, la Comunità montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona non è stata soppressa;
- l’art.33, comma 3-bis, del D.Lgs. 163/2006, come integrato dall’art. 23, comma 4, del D.L.201/2011, dispone che i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti hanno l’obbligo – con decorrenza 1/4/2013 - di affidare ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture nell’ambito delle unioni dei comuni ex art. 32 T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i. ;
- che il Comune di Germagno ha una popolazione di 187 abitanti al 31.12.2012;

Ritenuto pertanto opportuno provvedere e disciplinare la gestione associata del Servizio Centrale di Committenza in capo alla Comunità Montana mediante la predisposizione di una convenzione, in vista dell’obbligo di svolgere in forma associata tutte le funzioni fondamentali entro il 31 dicembre 2013;

Uditi gli interventi del Sindaco e del Capogruppo di minoranza Rossetti Paolo, riguardanti il presente punto all’ordine del giorno, che vengono trascritti in forma integrale ed allegati al presente atto;

Vista la bozza di convenzione, predisposta dalla Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 267/2000 s.m.i.;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, la bozza di convenzione tra Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona e il Comune di Germagno per il servizio associato Centrale di committenza, nel testo allegato sub A) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione, dando allo stesso la facoltà di apportare alla stessa eventuali correzioni non sostanziali.
3. DI DICHIARARE il presente atto, con separata ed unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Sebastiano PIZZI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.sa Nella VECA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 – 1° comma, D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data 29/04/2013 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per i 15 giorni consecutivi.

Germagno, li 29/04/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.sa Nella VECA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134 – D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è divenuta immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell'articolo 134 del D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267.

Germagno, li **29/04/2013**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.sa Nella VECA

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Germagno, li **29/04/2013**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.sa Nella VECA

PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

(Art. 49, primo comma, D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, primo comma, del D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267, il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ed il Responsabile del Servizio Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile hanno espresso parere **FAVOREVOLE**

Germagno, li 29/04/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Economico- Finanziario
f.to Cesare CERINI